




VERIFICA DELL'IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Ing. Camilla Ciancio
Ispettore tecnico
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del Lavoro di Udine

INTRODUZIONE

- L'interesse per il tema nasce dal fatto che spesso il committente, che è il soggetto a cui fa capo tale obbligo, non riconosce il peso di tale vincolo normativo nonostante le conseguenze che una scelta errata dell'impresa affidataria può avere
 - sia sull'andamento dei lavori
 - sia soprattutto sullo svolgimento in sicurezza dei lavori affidati
- Il peso risulta tanto più gravoso quando il Committente è un cittadino privato
 - non in possesso di un'adeguata preparazione tecnica
 - senza piena conoscenza delle norme.

IL COMMITTENTE



DEFINIZIONE

Art. 89, comma 1, lettera l), D.Lgs. n. 81/2008:

il "possessiono di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera"

- Senza una buona organizzazione per l'esecuzione dei lavori, idonei mezzi di produzione e di maestranze qualificate, vi sono molte probabilità che, nel corso dell'esecuzione, si possano verificare infortuni anche gravi.
 - E' quindi fondamentale che il committente si affidi ad un'impresa che curi scrupolosamente l'aspetto della formazione dei propri lavoratori.
 - La verifica non si esaurisce solo nell'accertarsi della presenza degli attestati di formazione, ma in alcuni casi, può essere necessario sincerarsi che vi sia un numero di operatori qualificati sufficiente ad eseguire tali lavorazioni specifiche.

ART. 90, COMMA 9

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. [...];
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. [...]
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese (non più – visura camerale) e dei lavoratori autonomi [...], e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

PROCEDURA DI VERIFICA

- Il committente/responsabile dei lavori, valutati i documenti redatti in fase di progettazione (elaborati di progetto e psc) preso atto:
 - dell'entità presunta dei lavori (sotto o sopra 200 uomini/ giorno)
 - che si abbia a che fare con un'impresa o con un lavoratore autonomo
 - richiede la documentazione indicata all'allegato XVII

a seconda dell'esito di tale valutazione l'impresa/lavoratore autonomo risulterà idonea/o oppure no a ricevere l'incarico

Lavori privati/pubblici >200 u/g

Impresa

Articolo 90, comma 9, lettera a

- **C.C.I.A.A**
- **D.U.R.C.**
- **DVR**
- **Dichiarazione di non essere oggetto di procedimenti di sospensione o interdittivi**

Articolo 90, comma 9, lettera b

- **CCNL applicato**
- **Dichiarazione organico medio annuo**

Lav. autonomo

Articolo 90, comma 9, lettera a

- **C.C.I.A.A**
- **D.U.R.C.**
- **Documentazione di conformità macchine ed attrezzature**
- **Elenco dei D.P.I. in dotazione**
- **Attestati di formazione e di idoneità sanitaria**

Lavori privati/pubblici <200 u/g

Impresa

Articolo 90, comma 9, lettera a

- C.C.I.A.A
- D.U.R.C.
- Autocertificazione requisiti Allegato XVII

Articolo 90, comma 9, lettera b

- Autocertificazione CCNL applicato

Lav. autonomo

Articolo 90, comma 9, lettera a

- C.C.I.A.A
- D.U.R.C.
- Autocertificazione requisiti Allegato XVII

ALLEGATO XVII

- 1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie [...], dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'[articolo 17, comma 1, lettera a\)](#) o autocertificazione di cui all'[articolo 29, comma 5](#), del presente decreto legislativo;
 - c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
 - d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'[art. 14 del presente decreto legislativo](#).
- 2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
 - a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
 - d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
 - e) documento unico di regolarità contributiva.

VERIFICA SOSTANZIALE

La richiesta di queste documentazioni che, a prima vista, potrebbe sembrare un obbligo soltanto formale, invece, è fondamentale a contrastare il lavoro irregolare e la pratica dei subappalti a cascata e soprattutto per verificare che l'impresa esecutrice abbia in organico maestranze idonee per il regolare svolgimento delle lavorazioni affidate.

Ad es. nel caso di lavoratori autonomi occorre constatare se dall'esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità e il possesso della attrezzature necessarie per l'esecuzione dei lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento),(Circ. 16/2012 MLPS). Sempre più frequentemente, infatti, si riscontra l'utilizzo improprio di "sedicenti" lavoratori autonomi, che, di fatto, operano in cantieri inseriti nel ciclo produttivo dell'impresa esecutrici dei lavori, svolgendo sostanzialmente la medesima attività del personale dipendente delle imprese stesse.

es: realizzazione di opere in cemento armato, l'impresa affidataria si avvalga di un ferraio per la posa in opera del ferro

IL CONTRATTO APPLICATO

NOTA MLPS DEL 1/7/2015

- Il Ministero del Lavoro conferma che in un appalto un'impresa affidataria di lavori edili o prevalentemente edili è tenuta ad osservare il contratto collettivo nazionale per lo specifico settore edile, osservando integralmente le disposizioni relative al trattamento economico e normativo in esso contenute.
- In tale modo si garantiscono la leale concorrenza tra le imprese, la parità di trattamento delle stesse
 - Ovviamente, l'obbligatorietà nell'applicazione del contratto dell'edilizia deve negarsi in capo ad un'impresa inquadrata o inquadrabile in un settore diverso da quello edile, comunque operante in una realtà di cantiere laddove l'attività affidata non sia prevalentemente edile.
 - Per quanto concerne, poi, gli appalti privati il dicastero, in merito alla valutazione dell'idoneità tecnico professionale dell'impresa, svolge analogo ragionamento anche in considerazione della necessaria tutela in ambito previdenziale e assicurativo dei lavoratori medesimi.
 - Pertanto, conferma che le imprese sono obbligate ad iscrivere i lavoratori alla Cassa Edile territorialmente competente ogni qualvolta l'oggetto dei lavori riguardi in misura prevalente la categoria di opere che rientrano tra le attività previste dal contratto del settore edile, indipendentemente dal comparto di riferimento.

SANZIONI

- Art.90 comma 9 lett.a): sanzione penale: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1096 a 5260,8
- Art.90 comma c). Sanzione amministrativa pecuniaria: da 548 a 1972,80
- Art.90 comma b) non è prevista sanzione dal testo unico ma in sede ispettiva si procede al recupero della differenza contributiva

INTERPELLO N.13 DEL 2014

- Art.89: l'impresa affidataria è «l'impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, ***può avvalersi*** di imprese esecutrici o lavoratori autonomi.
- Può pertanto eseguire l'opera impegnando proprie risorse umane e materiali o viceversa appaltare l'intera opera o parte di essa ad imprese subappaltatrici verificando le condizioni di sicurezza dei lavori affidati (ha comunque obbligo di rispettare art.97)
- Verifica idoneità varia a seconda che impresa affidataria sia esecutrice oppure no:
 - Per le imprese solo affidatarie vale il possesso di capacità organizzative
 - Per le imprese affidatarie e esecutrici si deve tener conto delle risorse umane e materiali disponibili per realizzare l'opera

CONCLUSIONI

La verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa consta di una verifica formale della documentazione ma in essa non si deve esaurire. Deve comprendere una fase seria e sostanziale di valutazione del loro contenuto in relazione alla rispondenza con i tipi di lavori da svolgere durante tutto iter dei lavori.

E' necessario dare evidenza dell'avvenuta verifica attraverso la redazione di modelli controfirmati sia dal committente che dal Datore di Lavoro dell'impresa affidataria/lavoratore autonomo oggetto di verifica.